

61984J0181

Link permanente (per i bookmark)

Dati complementari: Lingue e formati disponibili Testo

GO

< Nota bibliografica 1 di 2 >

Titolo e riferimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 settembre 1985.

The Queen, ex parte E. D. & F. Man (Sugar) Ltd contro Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP).

Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito.

Restituzione all'esportazione - Perdita della cauzione - Principio di proporzionalità.

Causa 181/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02889

Testo

[html](#)

Lingua facente fede

▶ inglese

Date

del documento: 24/09/1985

della domanda: 10/07/1984

Classificazione

- ▶ **Codice repertorio giurisprudenza:**
A-01.02.07 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Proporzionalità
A-01.02.07 L'ordinamento giuridico comunitario / Fonti del diritto comunitario / Principi generali del diritto / Proporzionalità / Comunità economica europea / Comunità europea / Agricoltura / Le varie organizzazioni comuni dei mercati agricoli / Zucchero
- ▶ **Argomento:**
 agricoltura, zucchero

Altre informazioni

- ▶ **Autore:**
 Corte di giustizia delle Comunità europee
- ▶ **Forma:**
 sentenza

Procedimento

- ▶ **Tipo di procedimento:**
 Domanda pregiudiziale
- ▶ **Osservazioni:**
 Commissione, Regno Unito, Stati membri, Istituzioni

- ▶ **Nazionalità delle parti:**
Gran Bretagna
- ▶ **Giudice relatore:**
Galmot
- ▶ **Avvocato generale:**
Mancini
- ▶ **Giudice a quo:**
A9 High Court of Justice (England), Queen's Bench Division, Divisional Court, order of 18/06/84 (CO/1184/83)
- Common Market Law Reports 1984 Vol.3 p.633-637
P1 High Court of Justice (England), Queen's Bench Division, judgment of 24/10/85 (CO/1184/83 - CO/766/85)

Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**
Nehm, Hilmar: Erneute Kampfansage des EuGH an den Formalismus, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1986 p.200-204
X: Exports Refunds. Forfeiture of Security, International Business Lawyer 1986 p.3-4 (PM)

Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**
Comunità economica europea
 - ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**
Invalida (con decisione pregiudiziale) [31983R1880](#) A06P3LB
 - ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**
[31983R1880-A06P3LB](#): N 1 13 14 16 - 31

[31983R1880-A12LB](#): N 4 12 15 - 28

[31983R1880-A01](#): N 10

[31983R1880-A05P3](#): N 11

[31983R1880-A13P3](#): N 14 26

[31983R1880-A13P2](#): N 14

[31983R1880-A12LC](#): N 26

[31981R1785](#): N 10 11

[31981R1785-A13](#): N 8

[31980R3183](#): N 11

[31980R3183-A33](#): N 14

[61978J0122](#): N 20

[61982J0066](#): N 20
- ▶ [Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento](#)

Testo

Doppia visualizzazione: [DA](#) [DE](#) [EL](#) [EN](#) [FR](#) [IT](#) [NL](#)

[Massima](#)
[Parti](#)
[Oggetto della causa](#)

Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

1 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PROPORZIONALITA - OBBLIGO PRINCIPALE ED OBBLIGO SECONDARIO - SANZIONI IDENTICHE - INAMMISSIBILITA

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - ZUCCHERO - ESPORTAZIONI NEI PAESI TERZI - SISTEMA DI GARA PERMANENTE - CAUZIONE PRESTATI DALL ' AGGIUDICATARIO - DOMANDA DI LICENZA D ' ESPORTAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - PERDITA DELL ' INTERA CAUZIONE - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA - TRASGRESSIONE

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1785/81 , ART . 13 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1880/83 , ARTT . 6 , N . 3 , E 12 , LETT . B)

Massima

1 . PER STABILIRE SE UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO SIA CONFORME AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , SI DEVE ACCERTARE SE I MEZZI DI CUI ESSA SI VALE SIANO IDONEI E NECESSARI PER CONSEGUIRE LO SCOPO PREFISSO . IN PROPOSITO , LA NORMATIVA COMUNITARIA , QUALORA FACCIA UNA DISTINZIONE FRA L ' OBBLIGO PRINCIPALE , IL CUI ADEMPIMENTO E NECESSARIO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO PREFISSO , ED UN OBBLIGO SECONDARIO , DI NATURA ESSENZIALMENTE AMMINISTRATIVA , NON PUO SANZIONARE CON PARI RIGORE L ' INOSSERVANZA DELL ' OBBLIGO SECONDARIO E QUELLA DELL ' OBBLIGO PRINCIPALE SENZA TRASGREDIRI IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .

2 . BENCHE L ' OBBLIGO , IMPOSTO AGLI AGGIUDICATARI NEL CONTESTO DEL SISTEMA DI GARA PERMANENTE PER LA DETERMINAZIONE DI PRELIEVI E/O RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 1880/83 , DI CHIEDERE ENTRO BREVE TERMINE LA LICENZA D ' ESPORTAZIONE A NORMA DELL ' ART . 12 , B) , DELLO STESSO REGOLAMENTO ABBA UNA CERTA UTILITA AMMINISTRATIVA PER LA COMMISSIONE , NON SI PUO TUTTAVIA AMMETTERE CHE QUESTO OBBLIGO ABBA LA STESSA IMPORTANZA DELL ' OBBLIGO DI ESPORTARE IL QUALE COSTITUISCE LO SCOPO ESSENZIALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI CUI TRATTASI .

L ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 E INVALIDO NELLA PARTE IN CUI PUNISCE CON LA PERDITA DELL ' INTERA CAUZIONE L ' INOSSERVANZA DEL TERMINE PRESCRITTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI LICENZA . UNA SANZIONE DEL GENERE , LA QUALE COLPISCE UNA TRASGRESSIONE MOLTO MENO GRAVE DELL ' INADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO PRINCIPALE , CHE LA CAUZIONE STESSA E DESTINATA A GARANTIRE , E INFATTI ECCESSIVA RISPETTO ALLA FUNZIONE DI SANA GESTIONE AMMINISTRATIVA CHE PUO ESSERE ATTRIBUITA AL SISTEMA DELLE LICENZE D ' ESPORTAZIONE .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 181/84 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL GIUDICE GLIDEWELL , DELLA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

THE QUEEN , EX PARTE E . D . & F . MAN (SUGAR) LTD ,

RICORRENTE ,

E

INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE (IBAP) ,

CONVENUTO ,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA DELL ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO (CEE) DELLA COMMISSIONE 8 LUGLIO 1983 , N . 1880 , RELATIVO AD UNA GARA PERMANENTE PRINCIPALE PER LA DETERMINAZIONE DI PRELIEVI E/O RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO (GU L 187 , PAG . 5),

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 4 LUGLIO 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 10 LUGLIO 1984 , IL GIUDICE GLIDEWELL DELLA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULLA VALIDITA DELL ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 8 LUGLIO 1983 , N . 1880 , RELATIVO AD UNA GARA PERMANENTE PRINCIPALE PER LA DETERMINAZIONE DI PRELIEVI E/O DI RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DI ZUCCHERO BIANCO (GU L 187 , PAG . 5).

2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA L ' IMPRESA E . D . & F . MAN (SUGAR) LTD . (IN PROSIEGUO : MAN SUGAR), SOCIETA BRITANNICA DI VENDITA E DI MEDIAZIONE DELLO ZUCCHERO , E L ' INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE (IN PROSIEGUO : IBAP), ORGANISMO NAZIONALE COMPETENTE , NEL REGNO UNITO , PER LA GESTIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .

3 CON TELEX 27 LUGLIO 1983 , LA MAN SUGAR PRESENTAVA ALL ' IBAP SETTE OFFERTE DI ESPORTAZIONE DOPO AVER COSTITUITO LA PRESCRITTA CAUZIONE SOTTO FORMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA . IL GIORNO SUCCESSIVO , L ' IBAP COMUNICAVA ALLA MAN SUGAR CHE ERANO STATE ACCOLTE CINQUE OFFERTE PER COMPLESSIVE 30 000 TONNELLATE DI ZUCCHERO DA ESPORTARE .

4 E PACIFICO CHE , IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL DIRITTO COMUNITARIO , LA MAN SUGAR ERA A QUEL PUNTO TENUTA A CHIEDERE IL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 2 AGOSTO 1983 , TEMPO DEL REGNO UNITO . L ' IBAP TUTTAVIA RICEVEVA I TELEX CONTENENTI LE DOMANDE DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE SOLTANTO TRA LE ORE 15,41 E LE 15,57 DI QUELLO STESSO GIORNO .

5 LA SOCIETA MAN SUGAR RICONOSCE CHE TALE RITARDO DI QUALCHE ORA SI ERA VERIFICATO IN CIRCOSTANZE CHE NON COSTITUISCONO FORZA MAGGIORE . I TELEX IN QUESTIONE ERANO STATI PREPARATI PER ESSERE TRASMESSI ALLA SOLITA ORA . TUTTAVIA , IN SEGUITO ALL ' ASSENZA DELL ' IMPIEGATO COMPETENTE AD EFFETTUARE TALE TRASMISSIONE ED AL SOVRACCARICO DI LAVORO CUI IN QUEL GIORNO ERA SOGGETTA LA PERSONA INCARICATA DI SOSTITUIRLO , I TELEX VENIVANO TRASMESSI CON UN LEGGERO RITARDO .

6 STANDO COSI LE COSE , L ' IBAP DECIDEVA L ' INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PARI A 1 670 370 STERLINE . LA SOCIETA MAN SUGAR PROPONEVA , ALLORA , UN RICORSO DINANZI ALLA QUEEN ' S BENCH DIVISION DELLA HIGH COURT OF JUSTICE , AL FINE DI OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE , FACENDO VALERE CHE L ' INCAMERAMENTO DELLA STESSA COSTITUISCE UNA ' INGIUSTIZIA FLAGRANTE ' E CHE LE NORME COMUNITARIE PRESCRIVENTI LA PERDITA DELLA CAUZIONE SONO CONTRARIE AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .

7 IL GIUDICE GLIDEWELL HA DECISO DI SOSPENDERE IL GIUDIZIO E DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LA QUESTIONE SEGUENTE :

' SE L ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO (CEE) DELLA COMMISSIONE N . 1880/83 SIA INVALIDO PER TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , IN QUANTO PRESCRIVE , ECCETTUATO IL CASO DI FORZA MAGGIORE , LA PERDITA DELL ' INTERA CAUZIONE IN OGNI CASO IN CUI , IN SEGUITO AD UNA SVISTA DEL RICHIEDENTE , LA DOMANDA DI LICENZA DI ESPORTAZIONE NON PERVENGA ALL ' ENTE D ' INTERVENTO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE LEGALMENTE PRESCRITTO ' .

SULLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DI ZUCCHERO VERSO PAESI TERZI

8 E NOTO CHE DA NUMEROSI ANNI IL MERCATO COMUNITARIO E CARATTERIZZATO AL CONTEMPO DA ECCEDENZE STRUTTURALI E DA PREZZI SUPERIORI A QUELLI DEL MERCATO MONDIALE . SECONDO L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO , LA CUI DISCIPLINA FONDAMENTALE E CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO 30 GIUGNO 1981 , N . 1785 (GU L 177 , PAG . 4) , LE ECCEDENZE DI ZUCCHERO POSSONO ESSERE ESPORTATE VERSO PAESI TERZI IN BASE A TITOLI D ' ESPORTAZIONE E FRUISCONO DI RESTITUZIONI VOLTE A COMPENSARE LA DIFFERENZA FRA IL PREZZO PRATICATO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ED IL PREZZO MINIMO PRATICATO SUL MERCATO MONDIALE . L ' ART . 13 DI TALE REGOLAMENTO PRECISA CHE IL RILASCIO DEL TITOLO DI ESPORTAZIONE E SUBORDINATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE CHE GARANTISCA L ' IMPEGNO DI IMPORTARE O DI ESPORTARE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DEL TITOLO E CHE RIMANE ACQUISITA IN TUTTO O IN PARTE SE L ' OPERAZIONE NON E REALIZZATA ENTRO TALE TERMINE O LO E SOLTANTO PARZIALMENTE .

9 IN LINEA DI MASSIMA IL SISTEMA FUNZIONA MEDIANTE GARE PERMANENTI , INDETTE DALLA COMMISSIONE PER DETERMINARE LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO ; LE OFFERTE VENGONO PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI AGLI ENTI NAZIONALI D ' INTERVENTO E GLI AGGIUDICATARI VENGONO NOMINATI DALLA COMMISSIONE PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE PER LO ZUCCHERO . LE OFFERTE DEVONO SEGNOTAMENTE PRECISARE IL QUANTITATIVO DI ZUCCHERO GREGGIO CHE L ' OFFERENTE INTENDE ESPORTARE E L ' IMPORTO DELLA RESTITUZIONE DA LUI RITENUTO NECESSARIO PER POTER VENDERE LO ZUCCHERO SUL MERCATO MONDIALE . SOLTANTO LA COMMISSIONE E DUNQUE COMPETENTE A STABILIRE , ALLA LUCE DELLE OFFERTE RICEVUTE , LA QUANTITA DI ZUCCHERO DA VENDERSI E L ' EQUO IMPORTO DELLA RESTITUZIONE .

10 IL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 8 LUGLIO 1983 , N . 1880 (ADOTTATO IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1785/81) , CHE VA APPLICATO NEL CASO DI SPECIE , STABILISCE ALL ' ART . 1 ' CHE E INDETTA UNA GARA PERMANENTE PRINCIPALE PER LA DETERMINAZIONE DI PRELIEVI ALL ' ESPORTAZIONE E/O DI RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DI ZUCCHERO BIANCO E CHE SI PROCEDE , DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DELLA GARA PERMANENTE , A GARE PARZIALI ' . LE VARIE DISPOSIZIONI DI TALE REGOLAMENTO DEFINISCONO LE MODALITA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE , LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLE OFFERTE , LE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLE LICENZE D ' ESPORTAZIONE E LE MODALITA DELLA COSTITUZIONE E DELLO SVINCOLO DELLE CAUZIONI .

11 DAL COMBINATO DISPOSTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1785/81 , DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1880/83 , E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 3 DICEMBRE 1980 , N . 3183 , CHE STABILISCE LE MODALITA COMUNI D ' APPLICAZIONE DEL REGIME DEI TITOLI D ' IMPORTAZIONE , DI ESPORTAZIONE E DI FISSAZIONE ANTICIPATA RELATIVA AI PRODOTTI AGRICOLI , RISULTA CHE IL SISTEMA ISTITUITO DA TALI REGOLAMENTI SI ARTICOLA IN TRE FASI : NELLA PRIMA FASE , L ' OPERATORE PRESENTA UN ' OFFERTA ALL ' ENTE NAZIONALE INTERESSATO . EGLI DEVE , A QUESTO PUNTO , AVER COSTITUITO UNA CAUZIONE DI 9 ECU PER CENTO CHIOGRAMMI DI ZUCCHERO DA ESPORTARE ED INOLTRE IMPEGNARSI A CHIEDERE IL TITOLO DI ESPORTAZIONE ENTRO I QUATTRO GIORNI SUCCESSIVI AL MOMENTO IN CUI E DIVENUTO AGGIUDICATARIO (ART . 5 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83) .

12 LA SECONDA FASE INIZIA QUANDO L ' OFFERENTE VIENE A SAPERE DI ESSERE STATO DICHIARATO AGGIUDICATARIO . IN BASE ALL ' ART . 12 , LETT . B) , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 , EGLI E ALLORA TENUTO A CHIEDERE IL TITOLO DI ESPORTAZIONE ENTRO QUATTRO GIORNI . SE - COME E AVVENUTO NEL CASO DI SPECIE - NON PRESENTA TALE DOMANDA NEI TERMINI , LA CAUZIONE E INCAMERATA PER IL QUANTITATIVO DI ZUCCHERO RELATIVAMENTE AL QUALE NON E STATA PRESENTATA DOMANDA DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE .

13 L ' ART . 6 , N . 3 , LETT . B) , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 , DI CUI SI CONTESTA LA VALIDITA , E DEL SEGUENTE TENORE :

' 3) SALVO CAUSA DI FORZA MAGGIORE , LA CAUZIONE E SVINCOLATA :

(...)

B) PER QUANTO RIGUARDA GLI AGGIUDICATARI , SOLTANTO SE QUESTI ULTIMI HANNO RICHiesto IL LORO TITOLO D ' ESPORTAZIONE NEL TERMINE INDICATO NELL ' ART . 12 , LETT . B) , E PER IL QUANTITATIVO PER IL QUALE HANNO RISPETTATO L ' OBBLIGO DI ESPORTARE DERIVANTE DAL TITOLO DI CUI ALL ' ART . 12 , LETT . B) ; LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 33 DEL REGOLAMENTO (CEE) N . 3183/80 RESTANO APPLICABILI . LA CAUZIONE E INCAMERATA PER I QUANTITATIVI PER CUI NON SONO STATI SODDISFATTI TALI OBBLIGHI ' .

14 SE I CERTIFICATI D ' ESPORTAZIONE SONO STATI REGOLARMENTE CHIESTI E RILASCIATI , HA INIZIO LA TERZA FASE E LA CAUZIONE VERSATA RESTA A GARANZIA DELL '

ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO . QUEST ' ULTIMA DEVE AVVENIRE ENTRO IL QUINTO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI HA AVUTO LUOGO L ' AGGIUDICAZIONE . LA CAUZIONE E INCAMERATA OVE L ' ESPORTAZIONE NON SIA STATA EFFETTUATA ENTRO TALE TERMINE , MENTRE L ' IMPORTO DELLA GARANZIA PUO ESSERE MAGGIORATO CON UNA CAUZIONE SUPPLEMENTARE QUALORA I PREZZI SUL MERCATO MONDIALE FLUTTUINO AL DI LA DI CERTI LIMITI , ONDE EVITARE QUALSIASI SPECULAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (ART . 13 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83). INFINE , SE L ' ESPORTAZIONE E STATA EFFETTUATA SOLO IN PARTE , LA CAUZIONE VIENE SVINCOLATA SOLTANTO IN PROPORZIONE AI QUANTITATIVI EFFETTIVAMENTE ESPORTATI , SEMPRECHE SIA STATO ESPORTATO ALMENO IL 5% DEL QUANTITATIVO INDICATO NEL TITOLO (ART . 33 DEL REGOLAMENTO N . 3183/80).

SULLA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

15 LA SOCIETA MAN SUGAR SOSTIENE IN PRIMO LUOGO E IN VIA PRINCIPALE CHE L ' OBBLIGO DI CHIEDERE IL TITOLO D ' ESPORTAZIONE NON E DESTINATO A GARANTIRE L ' OBBLIGO PRINCIPALE DELL ' ESPORTAZIONE , IL QUALE - A SUO PARERE - COSTITUIREBBE L ' UNICO OBBLIGO FONDAMENTALE IMPOSTO DALLA SUMMENZIONATA NORMATIVA COMUNITARIA . L ' OBBLIGO DI PRESENTARE TALE DOMANDA SAREBBE IN REALTA PRIVO DI QUALSIASI GIUSTIFICAZIONE .

16 LA SOCIETA MAN SUGAR FA VALERE CHE LA CONFISCA DELL ' INTERA CAUZIONE IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO DI CHIEDERE UN CERTIFICATO D ' ESPORTAZIONE VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA - ANCHE QUALORA TALE OBBLIGO FOSSE DA CONSIDERARSI GIUSTIFICATO - IN PARTICOLARE PER LE SEGUENTI RAGIONI : LA SANZIONE DELL ' INADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO ACCESSORIO COME QUELLO DI CHIEDERE IL TITOLO D ' ESPORTAZIONE VIENE INGIUSTAMENTE EQUIPARATA , DAL REGOLAMENTO IN CAUSA , ALLA SANZIONE RELATIVA ALL ' OBBLIGO PRINCIPALE DELL ' ESPORTAZIONE ; L ' OBBLIGO DI CHIEDERE UNA LICENZA D ' ESPORTAZIONE POTREBBE ESSERE GARANTITO CON MEZZI MENO RIGOROSI DELLA CONFISCA DELL ' INTERA CAUZIONE , PER CUI L ' ONERE IMPOSTO NON E AFFATTO NECESSARIO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA NORMATIVA ; IL RIGORE DELLA SANZIONE E SPROPORZIONATO RISPETTO AL CARATTERE DELL ' INADEMPIMENTO CHE , COME NEL CASO DI SPECIE , PUO ESSERE SOLTANTO DI LIEVE ENTITA O MERAMENTE TECNICO .

17 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE DAL CANTO SUO CHE , IN CONSEGUENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI VIGENTI DAL 1981 , IL BREVE TERMINE CONCESSO AGLI AGGIUDICATARI PER CHIEDERE IL TITOLO D ' ESPORTAZIONE NON SVOLGE PIU UNA FUNZIONE FONDAMENTALE NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO . IL TITOLO D ' ESPORTAZIONE AVREBBE SOLTANTO DUE FUNZIONI MERAMENTE AMMINISTRATIVE : DA UN LATO , QUELLA DI CONFERMARE ALLA COMMISSIONE L ' ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI GIA FORNITE DALL ' OPERATORE ECONOMICO ALL ' ATTO DELL ' OFFERTA E , DALL ' ALTRO , QUELLA DI DETERMINARE IL REGIME DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ALL ' ESPORTAZIONE (FISSAZIONE ANTICIPATA O OSCILLAZIONE).

18 SECONDO IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SAREBBE POSSIBILE SOSTITUIRE LE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE CON ALTRE DISPOSIZIONI MENO RIGOROSE , CHE CONTINUEREBBERO A GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL ' OBIETTIVO PRINCIPALE , VALE A DIRE L ' ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO , RIDUCENDO AL CONTEMPO IL RISCHIO DERIVANTE AGLI OPERATORI ECONOMICI DALLA SANZIONE APPLICABILE IN CASO D ' INOSSERVANZA NON INTENZIONALE DEL TERMINE STABILITO PER LA DOMANDA DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE .

19 LA COMMISSIONE PER CONTRO RITIENE VALIDA LA SUINDICATA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 . ESSA DEDUCE , IN PRIMO LUOGO , CHE LA CORTE HA EFFETTUATO , IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , UNA DISTINZIONE FRA DUE TIPI DI OBBLIGHI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTI DAL DIRITTO COMUNITARIO : GLI OBBLIGHI PRINCIPALI , IN BASE AI QUALI LA NORMATIVA ESIGE IL COMPIMENTO DI UN ATTO INDISPENSABILE PER RAGGIUNGERE GLI SCOPI CHE ESSA PERSEGUE E LA CUI VIOLAZIONE PUO COMPORTARE LA PERDITA DELLA CAUZIONE , E GLI OBBLIGHI SECONDARI , AVENTI NATURA ESSENZIALMENTE AMMINISTRATIVA . DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , SECONDO LA COMMISSIONE , RISULTEREBBE CHE SOLTANTO LA SANZIONE DELL ' INADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI SECONDARI DEVE ESSERE PROPORZIONATA ALL ' OBIETTIVO , ATTINENTE ALLA BUONA GESTIONE , PERSEGUITO DALLA MISURA IN QUESTIONE . ORBENE , NEL CASO DI SPECIE L ' OBBLIGO DI CHIEDERE UN TITOLO DI ESPORTAZIONE SAREBBE UN OBBLIGO PRINCIPALE ALLO STESSO MODO DELL ' OBBLIGO DI ESPORTARE .

20 SI DEVE RICORDARE CHE - COME E STATO AFFERMATO DALLA CORTE NELLE SENTENZE 20 FEBBRAIO 1979 , CAUSA 122/78 , BUITONI (RACC . PAG . 677) E 23 FEBBRAIO 1983 , CAUSA 66/82 , FROMENCAIS/FORMA (RACC . PAG . 395) - PER STABILIRE SE UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO SIA CONFORME AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA E NECESSARIO VERIFICARE SE I MEZZI DA ESSA USATI SIANO APPROPRIATI E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO PREFISSO . UNA DISCIPLINA COMUNITARIA , CHE OPERA UNA DIFFERENZIAZIONE FRA UN OBBLIGO PRINCIPALE , IL CUI ADEMPIMENTO E NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO PERSEGUITO , ED UN OBBLIGO SECONDARIO , AVENTE NATURA ESSENZIALMENTE AMMINISTRATIVA , NON PUO SANZIONARE CON PARI RIGORE L ' INOSSERVANZA DELL ' OBBLIGO SECONDARIO E L ' INOSSERVANZA DELL ' OBBLIGO PRINCIPALE SENZA VIOLARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .

21 DAL TENORE LETTERALE DEI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE , RELATIVI ALLE GARE PERMANENTI PER L ' ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO , DAI PREAMBOLI DI TALI REGOLAMENTI E DALLE STESSE DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE NEL DIBATTIMENTO SVOLTOSI DINANZI ALLA CORTE RISULTA CHE LA NORMATIVA RELATIVA ALLA CAUZIONE E ANZITUTTO DESTINATA A GARANTIRE L ' ADEMPIMENTO DELL ' IMPEGNO , VOLONTARIAMENTE ASSUNTO DALL ' OPERATORE ECONOMICO , DI ESPORTARE I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO AGGIUDICATI . L ' OBBLIGO DELL ' ESPORTAZIONE INCOMBENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI E QUINDI INDUBBIAMENTE UN OBBLIGO PRINCIPALE , GARANTITO DALLA PREVIA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE PARI A 9 ECU PER CENTO CHILOGRAMMI DI ZUCCHERO .

22 LA COMMISSIONE RITIENE CHE L ' OBBLIGO DI CHIEDERE IL TITOLO D ' ESPORTAZIONE ENTRO UN BREVE TERMINE E DI OSSERVARE RIGOROSAMENTE TALE TERMINE SIA UN OBBLIGO PRINCIPALE ALLO STESSO MODO CHE L ' OBBLIGO DELL ' ESPORTAZIONE . SOLTANTO ESSO , SECONDO LA COMMISSIONE , GARANTIREBBE LA BUONA GESTIONE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO . DI CONSEGUENZA L ' INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO , SEGNOTAMENTE IL TRASCORRIMENTO ANCHE MINIMO E NON INTENZIONALE DEL TERMINE , GIUSTIFICHEREBBE LA PERDITA TOTALE DELLA CAUZIONE ALLO STESSO MODO CHE L ' INADEMPIMENTO TOTALE DELL ' OBBLIGO PRINCIPALE DELL ' ESPORTAZIONE .

23 AL RIGUARDO , LA COMMISSIONE HA SOSTENUTO , SIA NELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO SIA DURANTE IL DIBATTIMENTO SVOLTOSI DINANZI ALLA CORTE , CHE I TITOLI D ' ESPORTAZIONE SVOLGONO QUATTRO FUNZIONI DISTINTE ED IMPORTANTI :

- LA REGOLAZIONE DELLA MESSA IN COMMERCIO DELLO ZUCCHERO ;

- LA PREVENZIONE DI MANOVRE SPECULATIVE ;

- L ' INFORMAZIONE DEGLI UFFICI DELLA COMMISSIONE ;

- LA DETERMINAZIONE DEL REGIME DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI SCELTO DALL ' ESPORTATORE .

24 PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLAZIONE DELLA MESSA SUL MERCATO MONDIALE DELLO ZUCCHERO ESPORTATO , SI DEVE COSTATARE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI DISPONGONO DI UN TERMINE DI CINQUE MESI PER EFFETTUARE L ' ESPORTAZIONE E CHE NESSUNA DISPOSIZIONE COMUNITARIA IMPONE LORO DI SCAGLIONARE UNIFORMEMENTE LE ESPORTAZIONI ; ESSI POSSONO PERCIO LEGITTIMAMENTE CONCENTRARE IN UN PERIODO MOLTO BREVE LA MESSA SUL MERCATO DELLA MERCE . STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO ATTRIBUIRE AI TITOLI D ' ESPORTAZIONE L ' EFFETTO REGOLATORE MENZIONATO DALLA COMMISSIONE . TALE EFFETTO E GARANTITO , SIA PURE PARZIALMENTE , DAL SEMPLICE SCAGLIONAMENTO DELLE AGGIUDICAZIONI .

25 LA COMMISSIONE ASSUME IN SECONDO LUOGO CHE LA PERDITA TOTALE DELLA CAUZIONE IN CASO D ' INOSSERVANZA DEL TERMINE PRESCRITTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE CONSENTE DI EVITARE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI SPECULINO SULLE OSCILLAZIONI DELLE QUOTAZIONI DELLO ZUCCHERO E DIFFERICANO CORRISPONDENTEMENTE LA PRESENTAZIONE DELLE LORO DOMANDE DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE .

26 A SUPPORRE ACCERTATA L ' ESISTENZA DI UN SIFFATTO RISCHIO DI SPECULAZIONI , E NECESSARIO OSSERVARE CHE L ' ART . 12 , LETT . C) , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 IMPONE ALL ' AGGIUDICATA RIO L ' OBBLIGO DI VERSARE LA CAUZIONE SUPPLEMENTARE DI CUI ALL ' ART . 13 , N . 3 , DELLO STESSO REGOLAMENTO . ORBENE , LA STESSA COMMISSIONE HA RICONOSCIUTO , NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO SVOLTOSI DINANZI ALLA CORTE , CHE TALE CAUZIONE SUPPLEMENTARE ELIMINA OGNI RISCHIO DI

SPECULAZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI . E VERO CHE NELLA FASE ORALE LA COMMISSIONE HA ESPRESSO DUBBI IN ORDINE ALL ' APPLICABILITA' DELL ' ART . 13 , N . 3 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO PRIMA DEL RILASCIO DELLE LICENZE D ' ESPORTAZIONE . TUTTAVIA , ANCHE A RITENERE FONDATI I DUBBI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE , SI DEVE RICONOSCERE CHE UNA SEMPLICE MODIFICA DEL REGIME DELLA CAUZIONE SUPPLEMENTARE , PER ESEMPIO ATTRAVERSO L ' IMPOSIZIONE DELL ' OBBLIGO DI VERSARE LA CAUZIONE SUPPLEMENTARE , SE DEL CASO , AL MOMENTO DELLA GARA , OSSIA PRIMA DEL RILASCIO DEL TITOLO D ' ESPORTAZIONE , CONSENTIREBBE DI RAGGIUNGERE L ' OBIETTIVO PREFISSO CON MEZZI ASSAI MENO AFFLITTIVI PER GLI OPERATORI ECONOMICI . NON SI PUO , QUINDI , NEMMENO AMMETTERE CHE LA LOTTA CONTRO LA SPECULAZIONE GIUSTIFICHI LA CONTROVERSA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 .

27 QUANTO ALLE ULTIME DUE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA COMMISSIONE AI TITOLI D ' ESPORTAZIONE , E ESATTO CHE TALI TITOLI PERMETTONO ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLARE CON PRECISIONE LE ESPORTAZIONI DI ZUCCHERO COMUNITARIO VERSO PAESI TERZI , SEBBENE NON LE FORNISCAO NUOVE E DECISIVE INFORMAZIONI RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NELLE DOMANDE E BENCHE NON GARANTISCAO , DI PER SE , CHE L ' ESPORTAZIONE AVRA EFFETTIVAMENTE LUOGO . E DEL PARI ESATTO CHE IL TITOLO DI ESPORTAZIONE CONSENTE ALL ' ESPORTATORE DI SCEGLIERE TRA LA PREFISSAZIONE E L ' OSCILLAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATIVI MONETARI .

28 SEBBENE RISULTI DA QUANTO PRECEDE , CHE L ' OBBLIGO DI CHIEDERE I TITOLI D ' ESPORTAZIONE PRESENTA UN ' UTILITA' AMMINISTRATIVA PER LA COMMISSIONE , NON SI PUO AMMETTERE CHE TALE OBBLIGO ABBAIA LA STESSA IMPORTANZA DELL ' OBBLIGO DELL ' ESPORTAZIONE , CHE COSTITUISCE L ' OBIETTIVO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN QUESTIONE .

29 DA CIO CONSEGUE CHE LA SANZIONE FORFETTARIA ED AUTOMATICA DELLA PERDITA DELLA CAUZIONE , CHE COLPISCE UN ' INFRAZIONE NETTAMENTE MENO GRAVE DELL ' INADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO PRINCIPALE ALLA CUI GARANZIA E DESTINATA LA CAUZIONE , VA CONSIDERATA TROPPO RIGOROSA RISPETTO ALLA FUNZIONE ATTINENTE ALLA BUONA GESTIONE DEL MERCATO CHE PUO ESSERE ATTRIBUITA AL SISTEMA DEI TITOLI D ' ESPORTAZIONE .

30 NELL ' INTERESSE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE LA COMMISSIONE ERA , SI , LEGITTIMATA A STABILIRE UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE MA AVREBBE DOVUTO COLPIRE L ' INOSSERVANZA DI TALE TERMINE CON UNA SANZIONE SENSIBILMENTE MENO AFFLITTIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI , CHE LA PERDITA TOTALE DELLA CAUZIONE , NONCHE MAGGIORMENTE ADEGUATA AGLI EFFETTI PRATICI DI TALE INADEMPIMENTO .

31 LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE VA DI CONSEGUENZA RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 E INVALIDO NEI LIMITI IN CUI SANZIONA CON LA PERDITA DELL ' INTERA CAUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

32 LE SPESE SOSTENUTE DAL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE (QUINTA SEZIONE) ,

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL GIUDICE GLIDEWELL DELLA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , CON ORDINANZA 4 LUGLIO 1984 , DICHIARA :

L'ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1880/83 E INVALIDO NEI LIMITI IN CUI
SANZIONA CON LA PERDITA DELL ' INTERA CAUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE
STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TITOLO D ' ESPORTAZIONE .

[In alto](#)
